

(PARERE COA 23.01.2014)

Art. 37 CDF - Conflitto di interessi. Condizionamento di fatto

Il C.O.A., letta la richiesta di parere inoltrata dall'Avv. * (la quale chiede "parere a che nulla osti all'accettazione dell'incarico" per la rappresentanza e difesa della moglie nel procedimento giudiziale di divorzio, essendo il marito cliente del *, a sua volta avvocato con il quale l'istante condivide lo studio legale, "in un procedimento esecutivo immobiliare per il recupero di un credito"), osserva quanto segue.

L'obbligo di astenersi dall'assumere incarichi quando questi determinino conflitto di interessi con un proprio assistito, ovvero quando interferiscano con lo svolgimento di altro incarico e, più in particolare, l'obbligo di scongiurare situazione dalle quali possa derivare un condizionamento di fatto nell'esercizio del mandato, ha già costituito oggetto di parere da parte del C.O.A.

In particolare, con il parere licenziato all'esito della seduta del giorno 1.3.2012 (consultabile sul sito www.ordineavvocatipescara.it, qui integralmente richiamato) il C.O.A., dopo aver premesso che sussiste conflitto di interessi quando l'assunzione di un nuovo incarico determini la violazione del segreto sulle informazioni ricevute da parte di altri assistiti ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ha già affermato che l'obbligo di astensione opera anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di professionisti, ovvero in associazione professionale, o che esercitino nel medesimo studio.

La funzione di tale regola è di evitare la lesione del prestigio che risulterebbe dalla valutazione sfavorevole del comportamento tenuto dal professionista nell'ambiente in cui lo stesso opera, atteso che le parti cui presta assistenza sarebbero portate a considerare che egli possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti.

V'è da ribadire che, per giurisprudenza consolidata, il divieto di assunzione di incarichi vige dal momento in cui il conflitto di interessi si appalesi come effettivo e concreto, non essendo a tal fine sufficiente la configurabilità di un astratto contrasto, salvo che l'avvocato abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari, con riferimento alle quali la norma pone per l'avvocato un obbligo assoluto di astensione, a prescindere dal fatto che il conflitto sia reale o solo potenziale.

Pertanto, la natura della materia e l'intensità del vincolo che lega i professionisti che esercitano nel medesimo studio determinano una situazione astrattamente idonea ad arrecare un *vulnus* all'indipendenza di giudizio e d'iniziativa, potenzialmente derivante anche dal mero condizionamento di fatto, e a suscitare la valutazione sfavorevole dell'operato del professionista da parte dei consociati.

Conclusivamente, ritiene il C.O.A. che:

l'accettazione dell'incarico per la rappresentanza e difesa della moglie nel procedimento giudiziale di divorzio, essendo il marito cliente del *, a sua volta avvocato e con il quale l'istante condivide lo studio legale, non è conforme ai precetti deontologici.